

## **ASSOCIAZIONE UNICA ALUMNI**

### **Statuto**

#### **Art. 1 - Denominazione, durata e sede**

1. Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.p.r. 361/2000 è costituita l'Associazione UniCa Alumni (di seguito denominata Associazione) la cui durata è illimitata nel tempo.

2. L'Associazione ha sede legale a Cagliari, Via Università n. 40, presso il Rettorato dell'Ateneo. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà individuare una nuova sede legale e istituire sedi secondarie e di rappresentanza anche in altre Città, Regioni Italiane e all'estero.

#### **Art. 2 - Natura e scopo dell'Associazione**

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro né diretto né indiretto e persegue finalità culturali e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha lo scopo di unire le Alumnae e gli Alumni dell'Ateneo di ogni età e tipologia di titolo accademico conseguito, che si riconoscono in nome dei valori fondanti e dell'identità dell'Ateneo, valori ai quali le Alumnae e gli Alumni possono continuare ad ispirarsi nella vita professionale post-universitaria e dei quali possano essere prestigiosi testimoni nel mondo.

3. L'Associazione mira a mantenere vivo e rafforzare lo spiri-

to di appartenenza che permette alle Alumnae e agli Alumni di guardare all'Ateneo come un punto di riferimento permanente e nel contempo, all'Ateneo, di trovare nei suoi laureati di ogni età i suoi principali sostenitori e mantenere vivi, alimentandoli, i vincoli culturali e le tradizioni di collegialità tra le Alumnae e gli Alumni associati.

4. L'Associazione realizza i propri scopi in stretta sinergia e collaborazione con l'Ateneo per contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici della stessa Università, in particolare aderendo e dando attuazione agli indirizzi che quest'ultima formula in ambito Alumni.

5. Per il perseguimento dei propri scopi statutari, l'Associazione svolgerà le seguenti attività, elencate a semplice titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) costituire un'ampia comunità di UniCa Alumni;
- b) diffondere la tradizione, la cultura e l'identità sviluppata dall'Ateneo e creare un sodalizio capace di mantenere e promuovere in ogni ambito e luogo i valori fondanti e l'identità dell'Ateneo stesso;
- c) costruire una rete di contatti tra le Alumnae e gli Alumni che favorisca lo sviluppo di rapporti culturali e professionali tra loro in ogni ambito in cui operano e luogo in cui vivono;
- d) sviluppare occasioni costanti di confronto e scambio di esperienze tra l'Ateneo e le Alumnae e gli Alumni, creare e

sostenere rapporti tra l'Ateneo e le organizzazioni private e pubbliche, italiane ed estere, nelle quali operano le Alumnae e gli Alumni e altri network di Alumni di altre Università;

e) attivare una solida rete di persone, competenze e professionalità disponibili a supportare - anche attraverso donazioni o altre forme di contribuzione e sponsorizzazione - progetti basati su comuni valori e obiettivi;

f) promuovere la crescita culturale e professionale delle Alumnae e degli Alumni e accrescere la reputazione e la capacità di attrazione di persone e risorse dell'Ateneo;

g) realizzare o incentivare l'organizzazione di eventi e iniziative culturali, di interesse professionale, scientifico, artistico, ricreativo e sportivo e attività per favorire l'orientamento e la transizione lavorativa;

h) promuovere interventi a favore degli studenti meritevoli e dei giovani studiosi.

i) promuovere interventi finalizzati a sostenere il processo di accompagnamento attraverso il quale le Alumnae e gli Alumni di maggior esperienza mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per sostenere la crescita culturale e professionale delle giovani Alumnae e dei giovani Alumni, delle studentesse e degli studenti dell'Ateneo;

j) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale all'Università di Cagliari;

k) promuovere e sviluppare un collegamento permanente tra il

mondo economico, imprenditoriale e produttivo e l'Università di Cagliari;

1) favorire e sostenere ogni altra iniziativa conforme agli scopi indicati nel presente articolo.

6. Qualunque modifica dello scopo e oggetto dell'Associazione UniCa Alumni deve essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci, previo parere favorevole vincolante espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

7. L'Associazione, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo, può stipulare accordi di collaborazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali. Nel rispetto dei valori summenzionati, l'Associazione può collaborare con enti, organismi, movimenti o associazioni anche di altre Università.

8. L'Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

### **Art. 3 - Definizione Alumna e Alumnus**

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che rivestono la qualifica di Alumnae e Alumni come di seguito specificato

a) *Alumna o Alumnus*:

a.1 coloro che abbiano conseguito un qualsiasi titolo di studio rilasciato dall'Ateneo di Cagliari (laureate e laureati ad una laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, diplomate e diplomati master di primo livello e secondo livello, dottores-

se e dottori di ricerca specializzate e specializzati);

a.2 coloro che, possedendo almeno una laurea di primo livello presso una Università straniera, abbiano trascorso un periodo di studio di almeno sei mesi con acquisizione di crediti formativi presso l'Ateneo di Cagliari all'interno di programmi di mobilità, scambio internazionale o partenariato al livello di formazione triennale e magistrale, ovvero abbiano trascorso almeno un semestre di studio nell'ambito di accordi di scambio di dottorato;

b) *Alumna o Alumnus ad honorem*:

persone fisiche, non aventi titolo di Alumna o Alumno sulla base della lettera precedente, riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo per meriti di particolare rilevanza.

#### **Art. 4 - Socie e soci**

1. Le socie e i soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori;
- b) socio ordinario;
- c) socio sostenitore;
- d) socio onorario;

Sono soci Fondatori l'Università di Cagliari e gli altri soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo I soci fondatori sono equiparati, nei diritti e nei doveri, ai soci ordinari.

Appartengono alla categoria dei soci ordinari e dei soci sostenitori le Alumnae e gli Alumni di cui al precedente art. 3,

lett. a.1 e a.2 che provvedono al versamento della quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Appartengono alla categoria dei soci onorari le Alumnae e gli Alumni, di cui al precedente art.3, lett.b), riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo e che provvedono al versamento della quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono equiparati, nei diritti e nei doveri, ai soci ordinari.

Il numero degli associati è illimitato. La qualifica di socio non è trasmissibile e le quote associative versate non sono rimborsabili e non sono trasmissibili.

2. Le socie e i soci di cui alle precedenti lettere del comma 1, hanno eguali diritti e doveri, possono eleggere ed essere eletti nelle cariche associative, nonché possono partecipare alle assemblee dell'Associazione con diritto di voto.

3. L'iscrizione si rinnova di anno in anno con il pagamento della quota annuale.

#### **Art. 5 - Perdita della qualifica di associato**

1. Non possono essere ammessi a far parte di alcun ordine di associati e, se già associati, decadono dalla qualifica coloro che:

a) rendono dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di ammissione;

b) risultano morosi nel pagamento della quota associativa an-

nuale decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza della stessa;

c) pongono in essere comportamenti o attività lesivi dell'Associazione, dei suoi organi o dei singoli Soci, nonché per atti e comportamenti incompatibili con le finalità e gli scopi dell'Associazione.

La perdita della qualifica per le cause indicate nelle lettere precedenti è deliberata dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata.

Coloro i quali hanno perso la qualifica di associati per i motivi di cui alle lett. a) e c), non possono più ripresentare domanda d'iscrizione all'Associazione.

3. La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### **Art. 6 - Recesso dell'Associato**

1. Gli associati possono recedere volontariamente dall'Associazione mediante l'invio di apposita comunicazione scritta via PEC o Raccomandata A/R al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto trascorsi **15** (quindici) **giorni** dall'avvenuta comunicazione.

#### **Art. 7 - Diritti degli associati**

1. L'associato ha diritto a:

a) partecipare alla vita associativa, nei modi previsti dal

presente Statuto e nei regolamenti da esso derivanti;

b) eleggere le cariche sociali;

c) essere candidato e ricoprire una carica sociale;

d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal Regolamento di funzionamento dell'Assemblea medesima;

e) formulare proposte all'Organo Direttivo coerenti con i programmi e le finalità dell'Associazione.

#### **Art. 8 - Doveri degli associati**

1. L'associato ha il dovere di:

a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli Organi Associativi;

b) tenere un comportamento corretto, leale ed onesto nei confronti degli altri associati;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione;

d) essere in regola con il pagamento della quota associativa;

e) partecipare alle Assemblee dei soci.

#### **Art. 9 - Comunicazioni agli associati**

1. Gli avvisi ed i comunicati indirizzati agli associati vengono resi pubblici mediante posta elettronica e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo o con i mezzi informativi e di comunicazione di cui può disporre l'Associazione.

#### **Art. 10 - Organi**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea delle socie e dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) l'Organo di Revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto a distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 11 - Assemblea delle socie e dei soci**

1. L'Assemblea delle socie e dei soci è composta dalle socie e dai Soci iscritti all'Associazione e in regola col pagamento delle quote associative.

L'Università di Cagliari, in qualità di socio Fondatore, designa un proprio rappresentate all'interno dell'Assemblea.

Ogni socia o socio ha diritto ad un voto e può ricevere un numero massimo di 3 deleghe per socio ad eccezione di quanto previsto al successivo art.21, comma 2 del presente Statuto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Spetta al Presidente constatare la regolarità della convocazione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. Le riunioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario, se nominato, o da un membro dell'Assemblea scelto dal Presidente con funzioni di Segretario verbalizzante. Il verba-

le deve indicare la data dell'Assemblea, riportare in forma sintetica quanto accade in seduta, salvo eventuale dichiarazione di voto trasmessa dalla socia o dal socio entro la conclusione della seduta, indicare le modalità e il risultato delle votazioni riportando esplicitamente i nominativi degli astenuti e dei contrari. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il funzionamento dell'Assemblea sarà riportato in apposito Regolamento.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci che ne facciano formale richiesta scritta.

5. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo, del quale sarà data idonea pubblicità;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. b);

c) nomina l'Organo di Revisione dei conti, ai sensi dell'art. 14, comma 1;

d) approva i Regolamenti e le eventuali successive modifiche;

e) definisce gli indirizzi strategici dell'attività

dell'Associazione in stretto raccordo e sinergia con l'Ateneo, realizzando attività coerenti con le finalità istituzionali universitarie e atte a contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici della stessa Università;

f) delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà delle socie e dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle socie e dei soci aventi diritto di voto. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea straordinaria:

a) approva le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, previo parere favorevole vincolante del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

b) approva lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'Assemblea straordinaria, per le delibere di cui alle lettere

a) e b), è regolarmente costituita in prima convocazione con

la presenza di almeno la metà delle socie e dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle socie e dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria, per le delibere di cui alla lettera a) delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per le delibere di cui alla lettera b), delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di **3/4** (tre quarti) delle socie e dei soci presenti.

#### **Art. 12 - Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e sovrintendere all'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione. È nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed è rinnovabile.

2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, resta in carica fino alla data di scadenza del mandato del Presidente ed è rinominabile. In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci fino a nuova elezione.

3. Ogni anno, entro il 30 giugno, il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva valutazione e ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo attua e realizza gli indirizzi formulati dall'Assemblea ed è composto da **5** (cinque) **membri**, compresi il Presidente e il Vice Presidente, di cui:

a) **3** (tre) consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

b) **2** (due) consiglieri eletti dall'Assemblea delle socie e dei soci, al suo interno, con modalità disciplinate nel Regolamento Elettorale.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo di uno dei membri eletti, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere integrato entro **60** (sessanta) **giorni**, attingendo alla lista dei non eletti e in base al numero di voti ricevuti.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di modifiche statutarie che variano la composizione della governance, i mandati di Presidente e Consiglieri si concludono e il Presidente uscente deve

indire le elezioni entro **30** (trenta) giorni dall'approvazione della modifica statutaria.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Può essere nominato un Segretario anche non socia o non socio con la funzione di redigere il verbale della riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali altri interessati, con facoltà di intervento, a seconda dell'argomento in discussione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il funzionamento delle sedute del Consiglio è disciplinato in apposito Regolamento approvato dall'Assemblea delle socie e dei soci.

5. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione non assegnati all'Assemblea delle socie e dei soci e nei limiti degli indirizzi da essa espressi.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

a) attua le delibere dell'Assemblea;

b) promuove le iniziative relative agli scopi

dell'Associazione;

c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) delibera in ordine all'ammontare delle quote associative annuali in base alla tipologia delle socie e dei soci;

e) riconosce, su proposta del Presidente, le socie e i soci *Alumni ad honorem*, di cui al precedente art. 3, comma 1 lett.

b);

f) riconosce eventuali Associazioni o Gruppi di Alumnae e Alumni operanti o costituendi anche in Paesi esteri, purché il loro Regolamento rispetti i principi ispiratori dell'Associazione indicati nello Statuto;

g) attiva forme di collaborazione con Gruppi di Alumnae e Alumni, già ufficialmente costituiti, sia su specifici progetti sia mediante accordi quadro di reciproco sostegno e promozione;

h) delibera la stipula di Accordi di collaborazione di cui all'art.2, comma 7;

i) predispone il Piano di Attività annuale in stretto raccordo e sinergia con l'Università di Cagliari e recependo gli indirizzi che quest'ultima formula nell'ambito Alumni, per la realizzazione di attività coerenti con le finalità istituzionali universitarie e orientate al perseguimento degli obiettivi strategici della stessa;

j) decide in merito alle spese necessarie per il funzionamento

dell'Associazione;

k) propone all'Assemblea, a maggioranza dei propri membri, la modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo, nonché la messa in liquidazione dell'Associazione;

l) propone all'Assemblea i Regolamenti di cui al successivo art. 17 e le eventuali successive modifiche.

#### **Art. 14 - Organo di revisione**

1. L'Assemblea, acquisito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nomina un Revisore Unico, anche tra le non associate e i non associati, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il Revisore non può essere membro del Consiglio Direttivo.

2. Il Revisore dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Può essere rinnovato.

3. Il Revisore ha compiti di vigilanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 15 - Patrimonio**

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di Dotazione - determinato in un ammontare pari ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) - corrisposto dall'Università di Cagliari all'Associazione in sede di costituzione, a fronte del quale sussiste, alla data di approvazione del presente Statuto, un Fondo di Gestione pari ad euro 10.000,00 (diecimi-

la virgola zero zero), eccedente il Fondo di Dotazione stesso e congruo per le esigenze operative dell'Associazione, versato dall'Università di Cagliari in sede di costituzione dell'associazione.

Mentre il Fondo di Dotazione è indisponibile, il Fondo di Gestione è a servizio della gestione ordinaria di cui al successivo art. 16.

2. Il Patrimonio dell'Associazione è altresì costituito:

a) da donazioni e lasciti di associazioni, enti, società, persone fisiche e giuridiche interessati a fornire supporto economico all'Associazione;

b) da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

c) da eventuale fondo di riserva;

d) dagli avanzi di gestione e da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 16 - Gestione ordinaria**

1. L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l'anno di calendario solare.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annuali dei soci;

b) da contributi volontari, donazioni o lasciti versati dalle socie e dai soci o da terzi;

c) dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative ed eventi organizzati dall'Associazione;

d) dai contributi, donazioni o lasciti di associazioni, enti, società, persone fisiche e giuridiche interessati a fornire supporto economico all'Associazione;

e) da contributi e da finanziamenti stanziati con specifica destinazione dall'Università di Cagliari, da Enti Pubblici o Privati;

f) dalle eventuali rendite del patrimonio;

g) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del Fondo di Dotazione.

3. La gestione delle entrate dell'Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, coerentemente con il bilancio preventivo approvato annualmente dall'Assemblea.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 17 - Regolamenti interni**

1. I Regolamenti recanti le norme di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio, nonché le norme elettorali

dell'Associazione, sono approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 - Scioglimento e liquidazione**

1. L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto indicato nel precedente art. 11, comma 7 lett. b). L'Assemblea non potrà suddividere il patrimonio tra le socie o i soci che, sentiti gli organi di controllo prescritti dalla legge, dovrà essere devoluto all'Università di Cagliari.

#### **Art. 19 - Regime fiscale**

1. L'Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto e si qualifica, pertanto, come ente non commerciale al fine dell'imposizione tributaria.

#### **Art. 20 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 21 - Norme transitorie**

1. In sede di prima costituzione il Consiglio Direttivo sarà composto dai soci fondatori individuati: nella persona del legale rappresentante dell'Università di Cagliari, che svolgerà le funzioni di Presidente pro tempore e da quattro componenti del Senato Accademico dell'Università, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 del presente Statuto.

2. In sede di prima costituzione la quota associativa ordina-

ria è stabilita in euro **20,00** (venti virgola zero zero) **annue**.

2. Il presidente, entro **6** (sei) mesi dalla costituzione dell'associazione, convoca l'Assemblea dei soci e delle socie per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) e nominare l'Organo di Revisione. Ogni socia o socio ha diritto ad un voto e può ricevere non più di una delega.

3. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, procede alla nomina del nuovo Presidente.